

3) Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 107 del 26.4.2008.

Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Formula One Licensing/UAMI — Global Sports Media (F1-LIVE)

(Causa T-10/09) (¹)

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE — Marchi comunitario figurativo e nazionali ed internazionale denominativi anteriori F1 e F1 Formula 1 — Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»]

(2011/C 103/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguirol, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Sports Media Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. de Haan e J.-J. Evrard, poi avv. T. de Haan)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Racing-Live SAS e la Formula One Licensing BV

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Formula One Licensing BV è condannata alle spese.

(¹) GU C 55 del 7.3.2009.

Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 — Zhejiang Xinshiji Foods e Hubei Xinshiji Foods/Consiglio

(Causa T-122/09) (¹)

[«Dumping — Importazioni di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti art. 15, n. 2, e art. 20, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009]»]

(2011/C 103/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd (Liuaotown, contea di Sanmen, Cina); e Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd (Dangyang City, Cina) (rappresentanti: F. Carlin, barrister, A. MacGregor, solicitor, avv.ti N. Niejahr e Q. Azau)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.P. Hix e R. Szostak, agenti, assistiti inizialmente dagli avv.ti G. Berrisch e G. Wolf, successivamente dall'avv. G. Berrisch)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e C. Clyne, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350, pag. 35), nella parte riguardante le ricorrenti.

Dispositivo

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 18 dicembre 2008, n. 1355, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte riguardante la Zhejiang Xinshiji Foods Co. Ltd e la Hubei Xinshiji Foods Co. Ltd.

2) La Zhejiang Xinshiji Foods e la Hubei Xinshiji Foods sopporteranno la metà delle loro spese.

3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Zhejiang Xinshiji Foods e dalla Hubei Xinshiji Foods.